



**ORIGINALE**  
16376 2010

Oggetto:

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento  
danni da  
incidente  
stradale

R.G.N. 25695/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MICHELE VARRONE - Presidente -
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -
- Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Rel. Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Cron. 1634

Rep. 54/5

ud. 1/01/2010

Pr

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 25695-2006 proposto da:

[Redacted]

[Redacted] in proprio ed in qualità

di genitrice esercente la potestà sul figlio minore

[Redacted] elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VAL CHISONE 35, presso lo studio

dell'avvocato FORTE CESARE, rappresentati e difesi

dagli avvocati SCIAUDONE MICHELE, RACIOPPOLI

GIOVANNI FRANCO giusta delega a margine del ricorso:

- ricorrenti -

contro

2010

1044

MACA DA 10014  
 €2,66  
 28/01/2010 12:17:41  
 01091310404727  
 01091310404727

# CASSAZIONE *net*

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A. 05032630963 in  
persona dei legali rappresentanti Dr.ssa RITA MILLEA  
e Ir. ANDREA CERETTI, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato  
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende  
giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro



- intimato -

avverso la sentenza n. 1719/2005 del TRIBONALE di  
SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, emessa  
il 5/7/2005, depositata il 25/08/2005, R.G.N.  
3885/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/05/2010 dal Consigliere Dott.  
ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha  
concluso per il rigetto del ricorso che ha concluso  
per l'accoglimento p.g.r. del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del giugno 1999 [redacted] e [redacted] quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio D. [redacted] convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere [redacted] [redacted] e RAS Ass.ni s.p.a., chiedendo di essere risarciti dei danni fisici subiti in occasione di un incidente verificatosi il 10 maggio 1998, allorché l'autovettura sulla quale viaggiavano era stata violentemente tamponata da una Mercedes Benz di proprietà del [redacted] e dallo stesso condotta.

Resisteva la sola società assicuratrice che contestava l'avversa pretesa.

Con sentenza del 21 novembre 2000 il giudice adito rigettava la domanda.

Proponevano appello i soccombenti e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 25 agosto 2005, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarava che la responsabilità del sinistro era da ascrivere, (nella misura del 50%, a [redacted] ta, per l'effetto condannandolo al risarcimento dei danni in favore di [redacted], nella misura, quanto al primo, di euro 3.093,29 (di cui euro 618,86, a titolo di danno morale), e, quanto alla seconda, di euro

200,00, oltre svalutazione e interessi dal fatto al soddisfo; rigettava la domanda proposta da [redacted] quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore [redacted] compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

Avverso detta pronuncia prepongono ricorso per cassazione [redacted] e [redacted] in proprio e nella qualità, formulando quattro motivi e notificando l'atto a RAS s.p.a. e a [redacted]. Solo la prima ha notificato controricorso, illustrato anche da memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Col primo motivo gli impugnanti denunciano violazione dell'art. 1917 cod. civ., mancanza e insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di merito rigettato la domanda proposta nei confronti di RAS, sul presupposto della mancanza di elementi di prova ulteriori, rispetto alle dichiarazioni contenute nel modello CAI, senza considerare che la stessa compagnia assicuratrice non aveva mai negato la collisione tra i due veicoli, limitandosi a contestare la responsabilità esclusiva del suo assicurato, e che in ogni caso, ritenuto provato il sinistro stradale tra i soggetti indicati nel modulo, la condanna andava senz'altro estesa all'assicuratore, tenuto a tenere indenne

l'assicurato ex art. 1917 cod. civ. di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a terzi.

1.2 Le critiche sono fondate.

L'opinione secondo cui la confessione del danneggiante assicurato farebbe piena prova nel rapporto tra questi e il danneggiato, mentre potrebbe essere liberamente apprezzata dal giudice nel diverso rapporto tra assicurato ed assicuratore (sul presupposto che non in tutti i casi in cui è necessaria la partecipazione al giudizio di una pluralità di parti ex art. 102 cod. proc. civ., sussisterebbe anche la necessità che la sentenza sia unica per tutte), è stata *expressis verbis* disattesa dalle Sezioni Unite di questa Corte che, affrontando *funditus* il problema della efficacia probatoria delle dichiarazioni del litisconsorte responsabile del sinistro, hanno segnatamente evidenziato che l'accertamento dei due rapporti in cui questi è coinvolto - quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l'assicuratore - non può che essere "unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo" (Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n.10311).

L'approdo esegetico si è giovato del rilievo che nella giurisprudenza di legittimità, sin dagli anni ottanta (Cass. sez. un. nn. 5218 e 5219 del 1983), è costante l'affermazione che la legge n. 990 del 1969, prevedendo

l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, e limitando le eccezioni che questi gli può opporre (art. 18 legge n. 990 del 1969), ha creato, accanto ai due innanzi indicati, un terzo rapporto che, "sul presupposto del primo e in attuazione del secondo", obbliga ex lege l'assicuratore verso il soggetto leso: di talché questi, allorché agisce in giudizio, non chiede che l'assicuratore sia condannato ad adempiere in suo favore l'obbligo contrattualmente assunto nei confronti dell'assicurato, ma fa valere un diritto suo proprio.

In tale contesto, e con particolare riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal presunto responsabile, siano o meno contenute nel cosiddetto CID, le sezioni unite hanno quindi negato che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, possa, in base ad esse, pervenirsi a decisioni differenziate, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. In particolare, precisato che dichiarazioni confessorie sono solo quelle in cui siano ammessi fatti che, "valutati alla stregua delle regole in materia", possano portare alla condanna del soggetto che le ha rese (e non quindi le mere assunzioni di responsabilità o di colpa), hanno affermato che l'eventuale confessione, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal

responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come tale - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola racchiusa nell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, affidata alla prudente valutazione del giudice (confr. Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n.10311; Cass. civ., sez. 3°, 25 gennaio 2008, n.1680).

Peraltro, posto che litisconsorzio necessario sussiste solo tra proprietario del veicolo, nel quale si identifica il responsabile del danno di cui parla l'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra conducente e assicuratore medesimo, ovvero tra conducente e proprietario, le affermazioni confessorie sottoscritte dal primo nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del confitente secondo gli artt. 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ. (Cass. civ., 7 maggio 2007, n. 10304).

1.3 Ora, pacifico che nella fattispecie il CID era stato sottoscritto dal responsabile del danno - e cioè dal guidatore proprietario del mezzo, litisconsorte necessario della compagnia assicuratrice - non poteva il giudice di merito valutare in maniera difforme le dichiarazioni dallo stesso rese, così accogliendo la domanda risarcitoria proposta dai danneggiati nei confronti dell'uno e rigettandola invece nei confronti dell'altro.

La violazione dei principi in materia di efficacia probatoria della confessione come innanzi ricostruiti impone la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.

2.1 Col secondo mezzo i ricorrenti lamentano vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta operatività della presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'incidente di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., senza considerare che nel modulo di constatazione amichevole del sinistro risultava marcata la casella 8, relativa al tamponamento e che lo stesso fiduciario della compagnia assicuratrice aveva riferito di un urto da tergo di notevole entità (doc. n. 4 del fascicolo di secondo grado).

2.2 Anche tali censure sono fondate.

Il Tribunale, affermata la responsabilità di

sulla base del rilievo che lo stesso non solo aveva sottoscritto il CID, ma neppure si era presentato a

rendere l'interrogatorio formale deferitogli, ha ritenuto di dover fare applicazione della presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., in ragione della mancanza della benché minima descrizione delle modalità del sinistro.

Trattasi tuttavia di rilievo puramente assertivo, per giunta in contrasto con le non contestate risultanze del CID, nel quale la dinamica dell'incidente è chiaramente descritta in termini di tamponamento. La decisione contraddice pertanto il principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis* Cass., n. 3282/2006; Cass., n. 11444/98; Cass., n. 8917/95; Cass., n. 5672/90; Cass., n. 3343/90), e dal quale non v'è ragione di discostarsi, secondo cui, per il disposto dell'art. 149, comma 1, C.d.S. (T.U. del D.L. 30 aprile 1992, n. 285), sostanzialmente riproduttivo dell'art. 107 C.d.S. previgente, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione *de facto* di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ., e onere del guidatore di dimostrare che il mancato, tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da

cause in tutto o in parte a lui non imputabili (confr. Cass. civ. 21 settembre 2007, n. 19493).

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata anche in relazione a tale motivo.

3.1 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i successivi due motivi di ricorso.

Col terzo mezzo deducono gli impugnanti vizio motivazionale con riferimento alla disposta liquidazione in via equitativa del danno patito da M. [redacted] nella misura di euro 200 soltanto, ivi comprese le spese mediche, dimenticando che la relazione del consulente di parte, [redacted] aveva riconosciuto alla stessa un danno biologico nella misura del 2%, una invalidità temporanea totale di giorni 30 e parziale di giorni 15. Il giudice di merito avrebbe poi ingiustificatamente ignorato il rapporto ospedaliero del minore [redacted].

3.2 Con il quarto motivo lamentano violazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere il giudice d'appello negato al guidatore del veicolo [redacted] il danno patrimoniale, sull'assunto che lo stesso dovesse ritenersi non provato, laddove l'infortunato aveva documentalmente dimostrato che, a causa delle lesioni riportate, non aveva potuto eseguire i lavori di ristrutturazione commissionatigli da un cliente e riscuotere le somme

assegnate a titolo di contributo. Aggiunge che la disposta compensazione delle spese di causa è del tutto illogica.

3.3 Le doglianze non hanno pregio.

Nel determinare l'ammontare del risarcimento spettante agli attori, ha affermato il giudice a quo, per quanto qui interessa: a) relativamente al guidatore dell'autovettura, , che non era emerso alcun rapporto di consequenzialità tra il sinistro per cui è causa e il mancato incarico ad effettuare lavori di ristrutturazione; b)

quanto a  che, tenuto conto del concorso di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., le andava equitativamente riconosciuta la somma di euro 200,00, di cui euro 40,00 per spese mediche; c) infine, quanto al minore Domenico Moronese, che nulla poteva essergli attribuito, non essendo stata prodotta certificazione medica di sorta, sulla cui base liquidare il danno.

3.4 Ciò posto, le contestazioni relative al mancato riconoscimento del pregiudizio subito da  per effetto dell'impossibilità di espletare un incarico professionale si risolvono in una sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorio preclusa in sede di legittimità.

Quanto poi agli altri rilievi critici, essi, nella parte in cui richiamano le pretese, difformi conclusioni

del perito o documentazione ospedaliera asseritamente ignorata dal decidente, difettano, a tacer d'altro, di autosufficienza. Si ricorda in proposito che la parte che, deducendo un vizio di motivazione, si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, siano essi d'ufficio o di parte, o di documenti prodotti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere di giudizio a critica vincolata di tale mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese o i documenti asseritamente non valutati, in modo da consentire al giudice di legittimità (cui non è dato di esaminare direttamente gli atti se non in presenza di *errores in procedendo*) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata o pretesamente valutata in modo erroneo o insufficiente (Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21090).

3.5 Infine, quanto alla compensazione delle spese di causa, le contestazioni dei ricorrenti non tengono conto del fatto che nei giudizi ai quali, *ratione temporis*, non si applica la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando l'art. 92 cod. proc. civ., ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite, la decisione di provvedere in tal senso non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi di mancanza assoluta di motivazione - integrando siffatta ipotesi gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 92 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23993) - ovvero di enunciazione di ragioni palesemente e macroscopicamente illogiche, idonee cioè a inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. civ., 11 febbraio 2008, n. 3218): fattispecie tutte che qui non ricorrono.

4 In definitiva, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti; il terzo e il quarto rigettati, solo precisandosi, per scrupolo di completezza, che le somme liquidate a  e a   in proprio potranno subire variazioni in sede di rinvio, a seguito dell'eventuale riformulazione del giudizio di responsabilità sull'eziologia dell'incidente.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai due motivi accolti e rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, chiamato in causa quale litisconsorte necessario, non possono dar luogo a un differenziato giudizio di responsabilità, con riferimento al rapporto tra responsabile e danneggiato, da un lato, e a quello tra danneggiato ed assicuratore dall'altro. Esse, liberamente apprezzate dal giudice, devono essere oggetto di una valutazione unitaria nei confronti di tutti e ciascuno dei litisconsorti.

Il giudice di rinvio dovrà inoltre motivare tenendo conto che l'avvenuta collisione di un veicolo con quello che lo precede pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati

determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

F.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo e il quarto; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

Roma, 11 maggio 2010

Il Consigliere est.

*Arturo Amadeo*

Il Presidente

*Sebastiano*

IL CANCELLIERE C1  
*Innocenzo Battista*

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
13 LUG. 2010

IL CANCELLIERE C1  
*Innocenzo Battista*

*[Signature]*